

Allegato 3

Esempio di relazione del revisore incaricato dello svolgimento della verifica di conformità della DNF consolidata, ai sensi dall'art. 3, comma 10, D.Lgs. 254/2016 e dell'art. 5, comma 2 del Regolamento nella forma dell'assurance "mista"

CONCLUSIONI E GIUDIZIO SENZA RILIEVI

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE SULLA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 3, C. 10, D.LGS. 254/2016 E DELL'ART. 5 REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 20267 DEL GENNAIO 2018

Al Consiglio di Amministrazione della ABC S.p.A. *[adattare nelle circostanze allo specifico organo amministrativo]*

Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 254 (di seguito anche il "Decreto") e dell'art. 5, comma 2 del Regolamento CONSOB adottato con Delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018, siamo stati incaricati di effettuare l'esame della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario della ABC S.p.A. e sue controllate (di seguito il "Gruppo") relativa all'esercizio chiuso al [gg mese anno] predisposta ex art. 4 del Decreto *[se applicabile: presentata nella specifica sezione della Relazione sulla gestione]* e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data gg-mm-aaaa (di seguito anche la "DNF"), come di seguito indicato:

- a) esame limitato ("*limited assurance engagement*") delle informazioni riportate nella DNF diverse da quelle indicate al successivo punto b) (nel seguito anche "Informazioni sottoposte a *limited assurance*");
- b) esame completo ("*reasonable assurance engagement*") di una selezione di indicatori (di seguito anche "Selezione di Indicatori") presentati nell'ambito della DNF, identificati al paragrafo *[specificare paragrafo/sezione della DNF]* della DNF stessa e riportati al punto B ("Esame completo delle informazioni della DNF sottoposte a *reasonable assurance*") del successivo paragrafo "Responsabilità della società di revisione" della presente relazione (di seguito anche "Informazioni sottoposte a *reasonable assurance*").

L'esame da noi svolto non si estende alle informazioni contenute nel paragrafo *[inserire denominazione]* della DNF del Gruppo, richieste dall'art. 8 del Regolamento europeo 2020/852.⁴⁵

⁴⁵ Cfr. Documento di Ricerca Assirevi n. 243 - Attività del revisore sull'informativa ex art. 8 del Regolamento 2020/852 – Regolamento Tassonomia. (Febbraio 2022)

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale della ABC S.p.A. per la DNF

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione della DNF in conformità a quanto richiesto dagli artt. 3 e 4 del Decreto e a *[adattare nelle specifiche circostanze⁴⁶ inserendo lo standard di rendicontazione o la metodologia di rendicontazione autonoma indicati nel paragrafo "Nota metodologica" della DNF]*, da essi individuato come *[standard di rendicontazione/metodologia autonoma di rendicontazione]*.

Gli Amministratori sono altresì responsabili, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno da essi ritenuta necessaria al fine di consentire la redazione di una DNF che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili, inoltre, per l'individuazione del contenuto della DNF, nell'ambito dei temi menzionati nell'art. 3, comma 1, del Decreto, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche del Gruppo e nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività del Gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dallo stesso prodotti.

Gli Amministratori sono infine responsabili per la definizione del modello aziendale di gestione e organizzazione dell'attività del Gruppo, nonché, con riferimento ai temi individuati e riportati nella DNF, per le politiche praticate dal Gruppo e per l'individuazione e la gestione dei rischi generati o subiti dallo stesso.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel Decreto.

Indipendenza della società di revisione e controllo della qualità

Siamo indipendenti in conformità ai principi in materia di etica e di indipendenza dell'International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) (IESBA Code) emesso dall'International Ethics Standards Board for Accountants, basato su principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, riservatezza e comportamento professionale.

⁴⁶ Sul punto si precisa che gli unici standard che possono essere utilizzati in modo autonomo ai fini della predisposizione della DNF sono i c.d. "standard di rendicontazione" (tra essi, il principale è il *Global Reporting Initiative*), che sono i soli in grado di rispondere alle richieste di informativa non finanziaria espresse dal Decreto. Gli standard di processo (ad esempio, l'ISO 26000) o i *Framework* di riferimento (ad esempio, l'*Integrated Reporting Framework* - IIRC) possono essere utilizzati soltanto in aggiunta agli standard di rendicontazione.

Alla luce di quanto sopra, il riferimento dovrebbe essere, in alternativa:

- ai "Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards" definiti dal GRI - *Global Reporting Initiative* (di seguito "GRI Standards") [In caso di approccio "With reference to GRI Standards" il riferimento andrà modificato secondo quanto indicato nel GRI 1: Foundation 2021];
- ad eventuali altri standard di rendicontazione o alla metodologia di rendicontazione autonoma, indicati nel paragrafo "Nota metodologica" della DNF.

Conseguentemente, nei casi in cui un EIP inserisca la DNF in un documento predisposto secondo il *framework* IIRC, per adempiere a quanto richiesto dal Decreto si rende necessario:

- rendicontare comunque le informazioni previste dall'art. 3 Decreto secondo uno degli "standard di rendicontazione";
- nel caso di *integrated report* inserito nella relazione sulla gestione, fornire *disclosure* delle informazioni che costituiscono la DNF (anche mediante la tecnica espositiva dell'*incorporation by reference* nei termini descritti dal Documento di Consultazione Consob del 21 luglio 2017) per rendere chiaro agli utilizzatori della DNF i dati su cui il revisore esprime l'attestazione richiesta dall'art. 3, comma 10, Decreto.

La nostra società di revisione applica l'International Standard on Quality Control 1 (ISQC Italia 1)⁴⁷ e, di conseguenza, mantiene un sistema di controllo qualità che include direttive e procedure documentate sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e dei regolamenti applicabili.

Responsabilità della società di revisione

A. *Esame limitato delle informazioni sottoposte a limited assurance*

È nostra la responsabilità di esprimere, sulla base delle procedure svolte, una conclusione circa la conformità delle informazioni sottoposte a *limited assurance* rispetto a quanto richiesto dal Decreto e da [inserire riferimento a standard di rendicontazione/metodologia autonoma di rendicontazione⁴⁸]. Il nostro lavoro è stato svolto secondo quanto previsto dal principio "International Standard on Assurance Engagements ISAE 3000 (Revised) - Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information" (di seguito "ISAE 3000 Revised"), emanato dall'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) per gli incarichi *limited assurance*. Tale principio richiede la pianificazione e lo svolgimento di procedure al fine di acquisire un livello di sicurezza limitato che le informazioni sottoposte a *limited assurance* non contengano errori significativi. Pertanto, il nostro esame ha comportato un'estensione di lavoro inferiore a quella necessaria per lo svolgimento di un esame completo secondo l'ISAE 3000 Revised ("reasonable assurance engagement") e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti e le circostanze significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di tale esame.

Le procedure svolte sulle informazioni sottoposte a *limited assurance* si sono basate sul nostro giudizio professionale e hanno compreso colloqui, prevalentemente con il personale della società responsabile per la predisposizione delle informazioni sottoposte a *limited assurance*, nonché analisi di documenti, ricalcoli ed altre procedure volte all'acquisizione di evidenze ritenute utili.

In particolare, abbiamo svolto le seguenti procedure [da adattare nelle specifiche circostanze]:

1. analisi dei temi rilevanti in relazione alle attività e alle caratteristiche del Gruppo rendicontati nelle informazioni sottoposte a *limited assurance*, al fine di valutare la ragionevolezza del processo di selezione seguito alla luce di quanto previsto dall'art. 3 del Decreto e tenendo presente lo standard di rendicontazione utilizzato;
2. analisi e valutazione dei criteri di identificazione del perimetro di consolidamento, al fine di riscontrarne la conformità a quanto previsto dal Decreto.

⁴⁷ Si precisa che in data 15 dicembre 2022 sono entrati in vigore l'*International Standard on Quality Management 1* e l'*International Standard on Quality Management 2* (ISQM 1 e ISQM 2) emanati dallo IAASB, che sostituiscono l'ISQC 1. Nelle more del recepimento in Italia dei predetti standard internazionali, l'esempio di relazione qui presentato ha mantenuto i riferimenti al principio ISQC Italia 1 in vigore alla data del presente Documento di Ricerca.

⁴⁸ Vedi nota 21.

3. *[se applicabile: comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario inclusi nelle informazioni sottoposte a limited assurance presentate nella DNF e i dati e le informazioni inclusi nel bilancio consolidato del Gruppo];*
4. comprensione dei seguenti aspetti:
 - modello aziendale di gestione e organizzazione dell'attività del Gruppo, con riferimento alla gestione dei temi indicati nell'art. 3 del Decreto;
 - politiche praticate dall'impresa connesse ai temi indicati nell'art. 3 del Decreto, risultati conseguiti e relativi indicatori fondamentali di prestazione;
 - principali rischi, generati o subiti, connessi ai temi indicati nell'art. 3 del Decreto.

Relativamente a tali aspetti sono stati effettuati inoltre i riscontri con le informazioni sottoposte a *limited assurance* presentate nella DNF ed effettuate le verifiche descritte nel successivo punto 5, lettera a).

5. comprensione dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione delle informazioni qualitative e quantitative significative sottoposte a *limited assurance* incluse nella DNF.

In particolare, abbiamo svolto interviste e discussioni con il personale della Direzione della ABC S.p.A. [e con il personale di *[specificare quali società del Gruppo]*] e abbiamo svolto limitate verifiche documentali, al fine di raccogliere informazioni circa i processi e le procedure che supportano la raccolta, l'aggregazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni di carattere non finanziario alla funzione responsabile della predisposizione della DNF.

Inoltre, per le informazioni sottoposte a *limited assurance* ritenute significative, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche del Gruppo:

- a livello di gruppo, *[indicare se capogruppo e/o società controllate e/o divisioni]*
 - a) con riferimento alle informazioni qualitative contenute nella DNF, e in particolare al modello aziendale, alle politiche praticate e ai principali rischi, abbiamo effettuato interviste e acquisito documentazione di supporto per verificarne la coerenza con le evidenze disponibili,
 - b) con riferimento alle informazioni quantitative, abbiamo svolto sia procedure analitiche che limitate verifiche per accertare su base campionaria la corretta aggregazione dei dati;
- per le seguenti società, divisioni e siti, *[inserire elenco delle società, divisioni, siti visitati]*, che abbiamo selezionato sulla base delle loro attività, del loro contributo agli indicatori di prestazione a livello consolidato e della loro ubicazione, abbiamo effettuato visite in loco nel corso delle quali ci siamo confrontati con i responsabili e abbiamo acquisito riscontri documentali circa la corretta applicazione delle procedure e dei metodi di calcolo utilizzati per gli indicatori.

B. Esame completo delle informazioni sottoposte a reasonable assurance

È nostra la responsabilità di esprimere, sulla base delle procedure svolte, un giudizio circa la conformità delle informazioni sottoposte a *reasonable assurance* rispetto a quanto richiesto dal Decreto e da [inserire riferimento a standard di rendicontazione/metodologia autonoma di rendicontazione⁴⁹]. Il nostro lavoro è stato svolto secondo quanto previsto dall' "ISAE 3000 Revised", emanato dall'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) per gli incarichi *reasonable assurance*. Tale principio richiede la pianificazione e lo svolgimento di procedure al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che le informazioni sottoposte a *reasonable assurance* non contengano errori significativi. Il nostro incarico ha comportato lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto dei dati e delle informazioni sottoposti a *reasonable assurance*. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione delle informazioni sottoposte a *reasonable assurance* al fine di definire procedure di verifica appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del Gruppo.

Di seguito si riportano le informazioni sottoposte a *reasonable assurance*:

[riportare le informazioni/sezioni sottoposte a *reasonable assurance*]

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Conclusioni

In relazione all'attestazione richiesta dall'art. 3, comma 10 del Decreto, rilasciata ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento secondo le modalità richiamate nel primo paragrafo della presente relazione, riportiamo di seguito le nostre conclusioni sulla conformità delle informazioni contenute nella DNF a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del Decreto e da [inserire riferimento a standard di rendicontazione/metodologia autonoma di rendicontazione⁵⁰]:

"A. Esame limitato delle informazioni sottoposte a *limited assurance*".

Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che le informazioni sottoposte a *limited assurance* presentate nella DNF del Gruppo ABC relativa all'esercizio chiuso al [gg mese anno] non siano state redatte in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dall'articolo 3 e 4 del Decreto e da [inserire riferimento a standard di rendicontazione/metodologia autonoma di rendicontazione⁵¹].

⁴⁹ Vedi nota 21.

⁵⁰ Vedi nota 21.

⁵¹ Vedi nota 21.

“B. Esame completo delle informazioni sottoposte a *reasonable assurance*”.

A nostro giudizio, le informazioni sottoposte a *reasonable assurance* presentate nella DNF del Gruppo ABC identificate al paragrafo [specificare paragrafo/sezione della DNF] della DNF stessa ed al paragrafo B (“Esame completo delle informazioni della DNF sottoposte a *reasonable assurance*”) della presente relazione, relativa all'esercizio chiuso al [gg mese anno], sono state redatte in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del Decreto e da [inserire riferimento a standard di rendicontazione/metodologia autonoma di rendicontazione⁵²].

Le nostre conclusioni sopra riportate non si estendono alle informazioni contenute nel paragrafo [inserire denominazione] della DNF del Gruppo richieste dall'art. 8 del Regolamento europeo 2020/852⁵³.

Luogo, Data
Società di Revisione
Nome Cognome
(Socio)

⁵² Vedi nota 21.

⁵³ Cfr. Documento di Ricerca Assirevi n. 243 - Attività del revisore sull'informativa ex art. 8 del Regolamento 2020/852 – Regolamento Tassonomia. (Febbraio 2022)